



ALLEGATO AL DECRETO RETTORALE 4 NOVEMBRE 2021, N. 1

STATUTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

SOMMARIO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E FONTI NORMATIVE

- Art. 1 - Istituzione
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Articolazione della Scuola
- Art. 4 - Ammissione alla Scuola

TITOLO II

STRUTTURA DELLA SCUOLA

- Art. 5 - Organi della Scuola
- Art. 6 - Il Consiglio Direttivo - Composizione, durata e funzionamento
- Art. 7 - Il Consiglio Direttivo - Competenze
- Art. 8 - Il Direttore
- Art. 9 - Il Collegio dei Docenti
- Art. 10 - Coordinamento della Scuola e Segreterie
- Art. 11 - Servizio di Tutorato

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

- Art. 12 - Attività Didattiche
- Art. 13 - Ordinamento Didattico
- Art. 14 - Stages e Tirocini
- Art. 15 - Verifiche Intermedie
- Art. 16 - Programmazione e calendari didattici
- Art. 17 - Frequenza Obbligatoria
- Art. 18 - Esame finale

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19 - Disciplina di rinvio



TITOLO I PRINCIPI GENERALI FONTI NORMATIVE

Art. 1

Istituzione

1. L'Università degli Studi Guglielmo Marconi istituisce, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 19 novembre 1990, n. 341; dell'articolo 17, commi 113 e 114, della Legge 15 maggio 1997, n. 127; dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 17 novembre 1997, n. 398, nonché del Regolamento approvato con Decreto Interministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, la Scuola Biennale di Specializzazioni per le Professioni Legali, di seguito denominata Scuola.
2. La Scuola è struttura didattica dell'Università e si incardina all'interno della Facoltà di Giurisprudenza.
3. L'Università garantisce il supporto gestionale e le risorse logistiche, tecnologiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento della struttura didattica.

Art. 2

Finalità

1. La Scuola si propone di promuovere e sviluppare negli iscritti l'insieme delle attitudini e competenze costitutive della professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai. A tal fine la Scuola svolge le attività didattiche, come meglio descritte nel successivo articolo 12 del presente Statuto.
2. Il diploma di specializzazione rilasciato dalla Scuola costituisce requisito di ammissione al concorso per uditore giudiziario nonché titolo valutabile ai fini del compimento del periodo di pratica professionale.

Art. 3

Articolazione della Scuola

1. La Scuola si articola in un anno comune alle tre professioni interessate ed in un secondo anno destinato a coloro che frequenteranno l'indirizzo giudiziario-forense ovvero quello notarile. Gli anni di corso non sono suscettibili di abbreviazione.

Art. 4

Ammissione alla Scuola

1. Alla Scuola sono ammessi i laureati in Giurisprudenza che abbiano superato il concorso per titoli ed esame previsto dalla disciplina vigente in materia e nel numero fissato annualmente dal bando emanato dal Ministero della Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Giustizia, con cui vengono altresì stabilite le necessarie disposizioni organizzative.
2. La prova di esame ha contenuto identico sul territorio nazionale e consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale.
3. Il Rettore provvede, con proprio Decreto, a nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, una Commissione giudicatrice del concorso di ammissione composta da:
 - a) due Professori Universitari di ruolo
 - b) un Magistrato Ordinario
 - c) un Avvocato
 - d) un Notaio

Con il medesimo provvedimento è nominato un apposito comitato di vigilanza.



4. Sono ammessi alla Scuola coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età.
5. L'iscrizione alla Scuola è subordinata al pagamento della retta e dei contributi nella misura fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II STRUTTURA DELLA SCUOLA

Art. 5 Organi della Scuola

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Interministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, sono Organi della Scuola:
 - a) il Consiglio Direttivo
 - b) il Direttore.

Art. 6 Il Consiglio Direttivo Composizione, durata e funzionamento

1. Il Consiglio Direttivo della Scuola, nominato con Decreto Rettorale, è costituito da dodici componenti, così designati dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza:
 - a) sei Professori Universitari di materie giuridiche ed economiche;
 - b) due Magistrati Ordinari, scelti nell'ambito di una rosa di quattro nominativi formulata dal Consiglio Superiore della Magistratura;
 - c) due Avvocati, scelti nell'ambito di una rosa di quattro nominativi formulata dal Consiglio Nazionale Forense;
 - d) due Notai, scelti nell'ambito di una rosa di quattro nominativi formulata dal Consiglio Nazionale del Notariato.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con almeno nove dei suoi componenti.
3. I componenti del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni e possono essere nuovamente nominati. In caso di cessazione dell'incarico di uno o più membri del Consiglio Direttivo, si procede alla nomina, per il restante periodo, di un sostituto con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.
4. Il Consiglio Direttivo scaduto rimane temporaneamente in carica fino alla nomina di almeno nove componenti del nuovo.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore:
 - a) almeno due volte l'anno;
 - b) ogniqualevolta lo reputi opportuno;
 - c) su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti.
6. Ai fini della validità delle sedute, il quorum costitutivo è raggiunto con la presenza della metà più uno dei componenti. Ai sensi dell'articolo 18 del R.D. 6 aprile 1924, n. 674, nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificata la loro assenza. Il Consiglio assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti favorevoli e contrari, prevale il voto del Direttore.
7. Alle sedute del Consiglio Direttivo, partecipa, con voto consultivo svolgendo altresì le funzioni di Segretario, il Coordinatore della Scuola, di cui al successivo articolo 10.



Art. 7

Il Consiglio Direttivo

Competenze

1. Il Consiglio Direttivo:
 - a) provvede alla nomina del Direttore della Scuola;
 - b) cura la gestione organizzativa della Scuola;
 - c) definisce la programmazione delle attività didattiche;
 - d) stabilisce le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova finale per il conseguimento del diploma;
 - e) propone al Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, i nominativi dei docenti a cui conferire gli insegnamenti nonché quelli dei componenti la Commissione per l'ammissione alla Scuola e per il conseguimento del diploma;
 - f) esercita, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, le attribuzioni previste dall'articolo 94 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
 - g) adotta, nel rispetto della normativa vigente, ogni altra iniziativa, anche di carattere pratico, utile a migliorare la qualità della didattica e dei servizi nei confronti degli specializzandi e a garantire il conseguimento delle finalità istituzionali della Scuola.

Art. 8

Il Direttore

1. Il Direttore della Scuola è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno tra i Professori Universitari di ruolo, prioritariamente fra i componenti aventi la qualifica di Professore Ordinario, anche a tempo determinato, ovvero di Professore Associato.
2. Il Direttore è nominato con Decreto Rettorale e dura in carica fino alla scadenza dell'Organo che lo ha eletto, ed è rieleggibile.
3. Il Direttore:
 - a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle attività didattiche ed organizzative della Scuola, assicurandone il regolare svolgimento e l'efficace coordinamento;
 - c) esercita le funzioni di controllo e di vigilanza nel rispetto dei compiti del Consiglio direttivo e dell'autonomia d'insegnamento dei docenti.
4. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Direttore vengono esercitate:
 - a) dal Vice Direttore, se nominato dal Direttore tra i Professori di ruolo del Consiglio Direttivo. Il Vice Direttore scade con il mandato del Direttore;
 - b) in assenza del Vice Direttore, dal Professore Universitario più anziano in ruolo, componente del Consiglio Direttivo.

Art. 9

Il Collegio dei Docenti

1. L'attività didattica della Scuola è svolta, in conformità con quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, da Docenti Universitari di ruolo. Possono essere altresì stipulati, ai sensi della normativa vigente, contratti di insegnamento di diritto privato con magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e da notai, anche cessati dall'ufficio o servizio da non più di cinque anni.
2. L'insieme dei titolari degli incarichi didattici, costituisce il Collegio dei Docenti.
3. Il Collegio ha funzioni consultive e può essere ascoltato dal Consiglio Direttivo in merito alla definizione del calendario didattico, Allegato al Decreto Rettorale 4 novembre 2021, n. 1



dell'articolazione dei Corsi, sul conferimento degli incarichi didattici e su ogni altra questione individuata dal Consiglio Direttivo nell'ambito e nei limiti delle sue attribuzioni.

4. Qualora il numero degli iscritti lo renda necessario, si può procedere allo sdoppiamento del Corso e alla nomina di più docenti per il medesimo insegnamento. In tal caso, il Consiglio Direttivo può chiedere ad uno dei Docenti di svolgere le funzioni di Coordinatore della Disciplina.
5. Per le discipline che vengono insegnate sia al primo che al secondo anno, il coordinamento dei corsi avviene con riguardo sia all'oggetto che alla metodologia didattica, privilegiando, nel secondo anno, il metodo interattivo mediante l'analisi di fattispecie concrete e l'esercizio delle capacità argomentative degli allievi.

Art. 10

Coordinamento della Scuola e Segreterie

1. Il Rettore, con proprio Decreto, provvede a nominare il Coordinatore della Scuola scegliendolo tra i funzionari dell'Ateneo.
2. Il Coordinatore rimane in carica sino a revoca da parte del Rettore.
3. Il Coordinatore:
 - a) costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione dell'Ateneo, il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Docenti;
 - b) garantisce al Direttore il necessario supporto amministrativo nello svolgimento delle sue funzioni;
 - c) è responsabile delle Segreterie della Scuola di cui al successivo comma 4;
 - d) cura la gestione delle problematiche organizzative e amministrative della Scuola, sottoponendo al Consiglio Direttivo e al Direttore le problematiche di natura prettamente didattica.
4. Presso la Scuola sono operative due Segreterie:
 - a) la Segreteria Generale, strutturata all'interno del Rettorato, con il compito di:
 - ✓ svolgere tutte le attività di natura amministrativa necessarie all'organizzazione e al funzionamento della Scuola;
 - ✓ gestire gli atti relativi all'iscrizione e alla carriera degli specializzandi;
 - b) la Segreteria Didattica, con il compito di:
 - ✓ curare la gestione di tutte le attività didattiche fornendo il necessario supporto al Direttore, al Consiglio Direttivo, al Collegio Docenti e agli Specializzandi.

Art. 11

Servizio di Tutorato

1. Il servizio di tutorato assicura:
 - c) lo svolgimento di compiti integrativi delle attività didattiche;
 - d) il coordinamento fra i Corsi;
 - e) la collaborazione con il Collegio dei Docenti;
 - f) l'assistenza e l'orientamento degli iscritti, al fine di renderli partecipi del processo formativo.
2. Oltre che ai componenti del Collegio Docenti, il servizio di tutorato può essere affidato dall'Ateneo, su eventuale proposta del Consiglio Direttivo e previa stipula di appositi contratti di diritto privato, anche a Magistrati Ordinari, amministrativi e contabili, ad Avvocati, a Notai, nonché ad Assegnisti, Dottorandi e Dottori di ricerca in materie giuridiche e a Cultori delle materie di insegnamento.



3. Il conferimento dell'incarico relativo al servizio di tutorato a Magistrati Ordinari, ad Avvocati, a Notai, ad assegnisti, a Dottorandi e Dottori di ricerca, a Cultori delle materie di insegnamento, non determina l'instaurazione di alcun rapporto lavorativo con l'Università.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Art. 12

Attività Didattiche

1. L'attività didattica della Scuola consiste nella predisposizione di appositi moduli orari dedicati all'approfondimento teorico e giurisprudenziale nonché ad attività pratiche. Sono previste, in particolare:
- a) lezioni di approfondimento dei principali temi e istituti delle discipline, svolte con una stretta integrazione tra l'illustrazione teorica delle problematiche interpretative e la loro verifica pratica, attraverso il puntuale riscontro dell'analisi di materiale giurisprudenziale;
 - b) lezioni ed esercitazioni dedicate all'analisi di fattispecie concrete, condotte con metodo interdisciplinare e impostazione professionale, mirate all'individuazione complessiva di tutti i principali profili rilevanti (sostanziali, processuali, civili, penali, tributari e amministrativi) e delle loro interconnessioni;
 - c) incontri dedicati alla simulazione di processi o alla trattazione di casi concreti sulla base delle diverse parti e posizioni processuali, con previa programmazione e partecipazione attiva degli allievi;
 - d) prove scritte consistenti in elaborati conformi a quelli previsti per gli esami e i concorsi per l'accesso alle professioni legali e, comunque, dirette a sviluppare e a verificare le capacità di argomentazione giuridica.
 - e) attività pratiche consistenti nella somministrazione di problematiche giuridiche, anche sotto forma di test, che gli Specializzandi sono chiamati a risolvere.
2. Costituisce altresì attività didattica la correzione degli elaborati scritti affidata al Collegio Docenti.

Art. 13

Ordinamento Didattico

1. Nel rispetto dei contenuti minimi qualificanti dell'Ordinamento Didattico previsti dall'articolo 7 e dell'Allegato n. 1 del Decreto Interministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 e ai sensi delle disposizioni sulla programmazione dell'attività didattica sancite dall'articolo 6 del referato Decreto, i moduli didattici sono organizzati, secondo l'afferenza alle aree di seguito riportate:

Area A: I anno

Diritto civile
Diritto amministrativo
Diritto penale
Diritto processuale civile
Diritto processuale penale
Diritto processuale amministrativo
Diritto commerciale
Diritto del lavoro e della previdenza sociale
Diritto dell'Unione europea
Diritto internazionale



Informatica giuridica
Contabilità dello Stato e degli Enti pubblici
Economia e contabilità industriale

Area B: II anno - Indirizzo giudiziario/forense -

Diritto civile
Diritto amministrativo
Diritto penale
Diritto processuale civile
Diritto processuale penale
Diritto processuale amministrativo
Diritto costituzionale
Diritto tributario
Diritto commerciale
Diritto comunitario
Diritto ecclesiastico
Deontologia e ordinamento giudiziario
Deontologia e ordinamento forense
Tecnica della comunicazione e dell'argomentazione

Area C: II anno - Indirizzo notarile -

Diritto civile
Diritto commerciale
Diritto tributario
Diritto delle persone
Diritto di famiglia
Diritto delle successioni
Diritto della proprietà e dei diritti reali
Diritto della pubblicità immobiliare
Diritto delle obbligazioni e dei contratti
Diritto dei titoli di credito
Diritto delle imprese e delle società
Volontaria giurisdizione
Diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale pubblica
Legislazione e deontologia notarile

2. All'inizio di ciascun Anno Accademico il Consiglio Direttivo:

- a) può proporre al Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza l'attivazione di nuove discipline al fine di adeguare l'ordinamento degli studi alle esigenze didattiche;
- b) approva un dettagliato calendario delle attività didattiche recante l'indicazione delle discipline insegnate, delle ore assegnate a ciascuna disciplina o modulo, dei nominativi dei docenti, dei programmi e delle modalità didattiche di svolgimento.

Art. 14

Stages e Tirocini

1. Al fine di assicurare l'acquisizione da parte degli specializzandi di esperienze pratiche relative alle diverse professioni legali, coerentemente all'anno di corso e all'indirizzo prescelto, il Consiglio direttivo può prevedere lo svolgimento di attività di *stages* e tirocini presso uffici competenti dell'amministrazione giudiziaria, ordini professionali, scuole del notariato, uffici dell'Avvocatura dello Stato e di altri enti pubblici e studi professionali.
2. Le modalità di svolgimento delle suddette attività sono determinate mediante specifici accordi o convenzioni.
3. Al termine degli *stages* e tirocini, lo Specializzando dovrà redigere una relazione dell'attività svolta che verrà controfirmata dalla persona a tal fine designata dall'Ufficio, dall'Organo o dallo studio professionale, secondo quanto previsto dagli accordi o convenzioni.



4. La relazione è quindi depositata presso la Scuola ed è tenuta presente ai fini della valutazione finale.

Art. 15

Verifiche Intermedie

1. In ciascun Anno Accademico sono previste delle verifiche intermedie, il cui numero e le cui modalità di esecuzione vengono determinate dal Consiglio Direttivo. Le suddette verifiche possono consistere anche nella discussione di casi pratici concernenti le tematiche trattate durante il Corso.
2. In caso di obiettiva e giustificata impossibilità a sostenere la prova intermedia, il candidato sarà ammesso ad una prova scritta di recupero appositamente fissata.
3. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame di diploma sono subordinati al giudizio favorevole del Consiglio direttivo sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attività didattiche e della frequenza alla scuola come disciplinato dall'articolo 7, comma 3, del Decreto Interministeriale 21 dicembre 1999, n. 537. Nel caso di giudizio sfavorevole, lo studente potrà ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 16

Programmazione e calendari didattici

1. I Corsi si svolgono, in conformità con l'Ordinamento Didattico, secondo una programmazione e un calendario fissato all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio Direttivo per un totale annuale di almeno 500 ore di attività didattica, di cui almeno il 50% dedicati alle attività pratiche e per il restante 50% con modalità e-learning.
2. Di regola, le lezioni della Scuola si svolgono:
 - a) per il primo anno, a partire dal mese di novembre o dicembre, a seconda della data di svolgimento del concorso di ammissione, sino al mese di luglio;
 - b) per il secondo anno, a partire dal mese di ottobre, sino al mese di aprile.
3. È fatta salva la facoltà per il Consiglio Direttivo, di fissare delle diverse tempistiche in presenza di sopraggiunte esigenze.

Art. 17

Frequenza obbligatoria

1. La frequenza alle attività didattiche della Scuola è obbligatoria. Le modalità di verifica della frequenza sono determinate dal Consiglio Direttivo.
2. Le assenze ingiustificate superiori alle 60 ore comportano l'esclusione dalla Scuola.
3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto Interministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, le assenze debitamente giustificate, sono consentite fino a 130 ore.

Si considerano assenze giustificate i seguenti casi:

- a) malattia;
- b) gravidanza e puerperio;
- c) tutte le altre cause obiettivamente giustificabili, secondo la valutazione del Consiglio Direttivo. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si indicano le seguenti ulteriori cause giustificabili:
 - ✓ attività di lavoro dipendente o ad esso assimilabile;
 - ✓ partecipazione a concorsi, per un tempo corrispondente allo svolgersi delle prove e agli spostamenti necessari allo



specializzando per raggiungere la sede di svolgimento, così come documentati dall'interessato;

- ✓ partecipazione a tirocini e *stage* attinenti alle materie giuridiche;
 - ✓ borse di studio in materie giuridiche che comportano la presenza dello specializzando presso istituzioni o strutture italiane o internazionali, nei limiti in cui detta presenza risulti documentata dall'istituzione o struttura ospitante.
4. Nei casi di cui al precedente comma 3, il Consiglio Direttivo dispone le modalità e i tempi per assicurare il completamento della formazione nell'ambito dei due anni, ovvero, altrimenti, la ripetizione dell'anno.

Art. 18

Esame finale

1. Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso in settantesimi.
2. Al fine di garantire agli Specializzandi il raggiungimento di un livello di preparazione con una specifica rilevanza pratica, la prova finale consisterà nella predisposizione di due elaborati, come di seguito specificati:

- a) una fattispecie concreta, da sviluppare nella forma del parere legale, attraverso l'analisi della dottrina e della giurisprudenza di riferimento;
- b) analisi di approfondimento di una pronuncia di legittimità o di merito, che lo Specializzando dovrà commentare.

E' comunque facoltà del Consiglio Direttivo prevedere una diversa articolazione della dissertazione scritta richiesta agli Specializzandi ammessi all'esame finale.

3. Il Consiglio Direttivo provvederà, inoltre, a deliberare in merito alla costituzione di un'apposita Commissione composta di sette membri di cui quattro Professori Universitari, un Magistrato Ordinario, un Avvocato ed un Notaio.
4. La sessione dell'esame di diploma, di regola, avrà luogo entro il mese di giugno di ogni anno, previo completamento dell'attività didattica programmata. In presenza di particolari esigenze, il Consiglio Direttivo può prevedere la fissazione della sessione in periodi diversi.
5. In caso di esito negativo dell'esame, lo studente può ripeterlo, per una sola volta, presentando una nuova dissertazione da discutere entro il mese di ottobre del medesimo anno. In caso di reiterato giudizio negativo, lo Specializzando potrà ripetere l'anno di corso per una sola volta.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Disciplina di rinvio

1. Il presente Statuto entra in vigore contestualmente alla data del Decreto Rettorale di emanazione e sarà tempestivamente aggiornato in caso di sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e, in particolare, le norme contenute nel Decreto Interministeriale 21 dicembre 1999, n. 537.